



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 02/07/2004

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2004, n. 10
"Disciplina dei regimi regionali di aiuto".

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Gli aiuti oggetto della presente legge sono quelli a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE. La Regione Puglia con appositi regolamenti disciplina i regimi regionali di aiuto in attuazione dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla presente legge.

2. La Giunta regionale nell'esercizio della potestà regolamentare deve assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:

- a) sviluppo della competitività e dell'innovazione;
- b) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo;
- c) ampliamento della base produttiva;
- d) diffusione dell'ingegneria finanziaria;
- e) promozione del capitale umano;
- f) sviluppo delle filiere produttive e dei settori innovativi;

- g) sviluppo del settore turistico;
- h) incremento occupazionale.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai seguenti settori di attività: artigianato, industria, turismo commercio e servizi. Sono altresì applicabili, compatibilmente con le specifiche limitazioni fissate a livello comunitario, per i settori considerati "sensibili", quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica. Sono esclusi i settori di attività relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CE, alla pesca e all'industria carbonifera, in quanto oggetti di apposita regolamentazione comunitaria.

4. La presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l'amministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59).

Art. 2

(Tipologie di aiuto)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi relativi sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:

- a) contributo in c/impianti;
- b) contributo in c/esercizio;
- c) contributo in c/interessi;
- d) credito d'imposta;
- e) bonus fiscale;
- f) partecipazione al capitale di rischio;
- g) promozione e partecipazione a fondi di garanzia,
- h) sostegno allo sviluppo del capitale umano.

2. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale.

3. L'intensità di aiuto, calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di integrazione tra più tipologie, non può eccedere, complessivamente, quelle previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L'intensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione UE.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. I destinatari dei regimi di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di piccola e media impresa (PMI).
2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.

3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.

Art. 4

(Regimi di aiuto)

1. La Giunta regionale, in coerenza, e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, rende operativi i regimi di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1, attraverso regolamenti attuativi contenenti le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all'effettiva applicabilità del regime. I regolamenti devono altresì contenere:

- a) le ragioni che giustificano l'istituzione del regime di aiuto;
- b) la dimostrazione della coerenza e della compatibilità con il trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti a finalità regionali;
- c) gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire.

2. I regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono inoltre:

- a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;
- b) escludere l'ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di agevolazione;
- c) prevedere l'obbligo di mantenimento dell'investimento incentivato per cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;
- d) esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;
- e) esplicitare le modalità e le procedure per l'erogazione degli aiuti nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, le sanzioni, la revoca degli aiuti e la prestazione di idonea garanzia per il recupero delle somme erogate.

3. Le agevolazioni di cui alla presente legge saranno revocate e si provvederà al recupero delle somme erogate nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 5

(Procedimenti)

1. I procedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative.

2. Nei casi in cui la tipologia e/o le procedure previste per l'applicazione dei singoli regimi di aiuto lo prevedano, nonché per motivate ragioni di carattere organizzativo o di accelerazione di spesa, le attività relative alla gestione degli aiuti possono essere affidate a soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

TITOLO II

NORME FINALI

Art. 6
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 4 gennaio 2001, n. 3 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto) e 10 agosto 2001, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, 29 giugno 2004

FITTO
NOTE

alla Legge Regionale 29 giugno 2004 n. 10

Il testo della Legge viene pubblicata con l'aggiunta delle note redatta dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - In attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficio della legge regionale.

Note all'art. 1

Il trattato istitutivo CE è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. C 325 del 24 dicembre 2002.

Si riportano gli artt. 87 e 88.

Articolo 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinata dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regionali della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che

non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e) altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87 oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia in deroga agli articoli 228 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quanto il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comunale a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77 (Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997).

Si riporta l'art. 19;

Art. 19

Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti

l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.

2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n); o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni contributi sovvenzioni incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese per le aree ricomprese in programmi comunitari per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico nonché quelli per singoli settori industriali per l'incentivazione per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate inseriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle Imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatiche, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997 n. 59.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ciascuna regionale può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dallo Stato destineranno alla concessione di agevolazioni contributi sovvenzioni incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regionale.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.

9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo.

11. Con i decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997 n. 59 sono individuate le attività di collaudo autorizzazione o omologazione comunque denominate relative a macchine prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura C.E. da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad essere conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorre atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Nota all'art. 2

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'articolo 4 comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998.

Note all'art. 4

La legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" è pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999.